



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 33

18 Giugno 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Luglio 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di luglio 2024** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Luglio 2024

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
----------	--------------------	------------------------	-------------

1 luglio	Banche, Intermediari finanziari, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni: <ul style="list-style-type: none"> sui conti finanziari intrattenuti con cittadini e residenti statunitensi, concernenti il 2022, in attuazione dell'Accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act); tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di entità sponsor e di fornitori terzi di servizi
1 luglio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
1 luglio	Artigiani	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno precedente; primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda gli artigiani, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito. Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Avvocati	Contributi Cassa Forense	Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare la terza rata dei contributi minimi

			obbligatori dovuti alla Cassa Forense
1 luglio	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
1 luglio	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono versare la terza rata delle eccedenze contributive (contributo soggettivo e/o integrativo).</p> <p>Tale adempimento riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE</p>
1 luglio	Commercianti	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in

			<p>corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</p> <p>L'adempimento riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i commercianti, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito; • i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; • le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro. <p>Il versamento è previsto per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2024 entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica).</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

			<ul style="list-style-type: none"> dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro. <p>L'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa</p>
1 luglio	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.6.2024; pagare la relativa imposta. <p>L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
1 luglio	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale è possibile valorizzare l'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati relativi alla decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli ex art. 1 co. 180-182 della L. 213/2023.</p> <p>La norma prevede un esonero del 100% della quota IVS della lavoratrice madre a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> di tre o più figli, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo; di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo
1 luglio	Imprese	Dichiarazione Imposta di soggiorno	<p>Termine finale per presentare, cumulativamente e in via telematica, la dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa al 2023.</p> <p>Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione</p>

			<p>dell'imposta di soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i gestori delle strutture ricettive; • eventuali soggetti diversi dal gestore, come il rappresentante, il curatore fallimentare o l'erede; • il mediatore della locazione, quindi il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della "locazione breve", o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo
1 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Dichiarazione IMU	<p>Termine finale per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2023, riferita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2023; • variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2023. <p>Non sono soggette all'obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune</p>
1 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Imprese, Società di capitali, Società di persone	Versamento Diritto annuale Camere di Commercio	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato, o che avrebbero dovuto approvare, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. <p>Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, diverse dalle imprese individuali, gli importi variano in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).</p> <p>Tali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone).</p> <p>Il termine ordinario scadrebbe il 30.6.2024 ma,</p>

			<p>cadendo di domenica, slitta all'1.7.2024.</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Eredi	Modello REDDITI	<p>Termine, per gli eredi di persone decedute nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 29.2.2024, per presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello REDDITI PF 2024 cui era obbligato il defunto; • in forma cartacea presso un ufficio postale. <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione tramite uffici postali, per le persone decedute tra l'1.1.2023 e il 29.2.2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari</p>
1 luglio	Associazioni senza scopo di lucro , Fondazioni, ONLUS	Erogazioni pubbliche	<p>Termine per pubblicare sul proprio sito o analogo portale digitale le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2023; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>Per gli enti che provvedono nell'ambito della Nota integrativa del bilancio, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per</p>

			l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni
1 luglio	Imprese	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine, per gli imprenditori individuali, per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (pari al 40%) ai fini dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.</p> <p>La prima rata (pari al 60%) è versata entro il 30.11.2023.</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p> <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro</p>
1 luglio	Banche	Versamento una tantum	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per versare l'imposta straordinaria per il 2023, nella misura pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024; • che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022. <p>L'ammontare dell'imposta straordinaria non può in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere superiore allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale; • con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023. <p>In luogo del versamento dell'imposta straordinaria, è possibile destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024, un</p>

			<p>importo dell'imposta maggiorato, pari a 2,5 volte il valore dell'imposta, a una riserva non distribuibile.</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio entro il 31.5.2023; • soggetti che non hanno approvato il bilancio entro il 31.5.2023 sussistendone l'obbligo
1 luglio	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale	Versamento Imposta di bollo	<p>Termine per il versamento, mediante il modello F24, della terza rata bimestrale dell'imposta di bollo.</p> <p>I soggetti di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l'imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dichiarazione con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.</p> <p>Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate</p>
1 luglio	Imprese	Dichiarazione IMPI	<p>Termine di presentazione della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi); • relativa all'anno 2023. <p>L'ente destinatario della dichiarazione è il Comune nelle cui acque di competenza amministrativa si trovano le piattaforme marine o i terminali di rigassificazione, così come individuati dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 38 co. 4 del DL 124/2019, attualmente il DM 28.4.2022 (art. 2 co. 3 del DM 24.4.2024)</p>
1 luglio	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili), posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte</p>

			<p>le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per la rideterminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, entro il termine dell'1.7.2024 (il 30.6.2024 cade di domenica) occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro l'1.7.2024 (il 30.6.2024 cade di domenica):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero suo ammontare; • ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo
1 luglio	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero nel 2023 e che entro l'1.7.2024 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata</p>
1 luglio	Imprese	Erogazioni pubbliche	<p>Termine, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla</p>

			<p>redazione della Nota integrativa, per pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2023; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>Per le imprese che provvedono nell'ambito della Nota integrativa del bilancio, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni</p>
1 luglio	Imprese di assicurazione	Versamento Imposta sulle assicurazioni	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile
1 luglio	Autotrasportatori	IVA	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo. Le fatture emesse dagli autotrasportatori iscritti all'albo, relative all'esercizio di autotrasporto, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, in deroga al termine ordinario previsto dall'art. 23 del DPR 633/72
1 luglio	Ordini professionali	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> • dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo; • riguardanti il 2023
1 luglio	Associazioni di promozione sportiva,	Versamento IVA	Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i

	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive		<p>versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
1 luglio	Lavoratori	Domanda di agevolazione, Versamento una tantum	<p>Termine, per i lavoratori dipendenti e autonomi già beneficiari del regime agevolato per gli impatriati al 31.12.2019, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2023; • la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti; • la comunicazione dell'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativi al 2024, per i lavoratori autonomi. <p>Possono estendere il beneficio previsto per i lavoratori "impatriati" per ulteriori 5 periodi d'imposta i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati iscritti all'AIRE o, alternativamente, sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea; • hanno trasferito la residenza prima del 30.4.2019; • erano già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati; • hanno beneficiato del primo quinquennio agevolato fino al 31.12.2023

<p>1 luglio</p>	<p>Intermediari immobiliari</p>	<p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate</p>	<p>Termine per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle locazioni brevi del 2023, inserendo anche i dati catastali degli immobili.</p> <p>Si comunicano i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite; • ai contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite; • ai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi, stipulati per il loro tramite. <p>Per "intermediari", ai fini della citata disciplina, si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare; • coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
<p>1 luglio</p>	<p>CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta</p>	<p>Modello 730</p>	<p>Termine, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall'1.6.2024 al 20.6.2024, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle</p>

			<p>Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p> <p>La scadenza ordinaria del 29.6.2024, cadendo di sabato, slitta a lunedì 1.7.2024</p>
1 luglio	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	<p>Termine, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente; • presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata
1 luglio	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine, per le persone fisiche che hanno presentato il modello REDDITI PF 2024 in Posta, per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2023 relativa al 2022; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative
1 luglio	Società di persone, Società semplici	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi

			<p>2024.</p> <p>Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l'1.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI PF 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma cartacea presso un ufficio postale; • da parte dei soggetti che, pur presentando il modello 730/2024, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI PF 2024 (RM, RU, RS, RT)
1 luglio	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine, per le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica, per la presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI PF 2024 relativo al 2023</p>
1 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
1 luglio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui</p>

			all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS
1 luglio	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso. <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Imprese	Versamento	<p>Termine, per gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali (in pratica, gli OIC adopter), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per versare la prima rata delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (per i soggetti "solari", il periodo d'imposta 2023).</p> <p>Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA; • di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. <p>In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla</p>

			<p>differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato); • il valore del bene eliminato. <p>Se si procede all'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento dell'imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.</p> <p>La seconda rata delle imposte dovute deve essere versata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024, ossia entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024, cadendo di sabato, slitta al successivo lunedì 2.12.2024)</p>
1 luglio	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; • consegnate nel mese precedente
1 luglio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;

			<ul style="list-style-type: none"> ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
1 luglio	Persone fisiche	Versamento Imposte da modello 730	<p>Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8); l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W). <p>I suddetti versamenti, non rientrando nella disciplina dei conguagli, devono essere effettuati con il modello F24 anche nel caso in cui sia presente un sostituto di imposta che effettua i conguagli derivanti dal modello 730/2024.</p> <p>In altre parole, se dal modello 730 emergono le citate imposte da versare, il pagamento deve essere in ogni caso effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente dal contribuente; con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l'1.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
1 luglio	Società di persone	Versamento IRAP	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> del saldo IRAP per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024.

			<p>Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l'1.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento IRAP	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l'1.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali,	Versamento Imposte da modello	<p>Versamento, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p>

	Società di capitali	REDDITI	<ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l'1.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro
1 luglio	Persone fisiche	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l'1.7.2024, le somme possono essere versate in</p>

			<p>un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi"
1 luglio	Persone fisiche	Versamento Imposte da modello 730	<p>Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento al modello 730/2024 presentato senza sostituto d'imposta. <p>Ai sensi dell'art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf, badanti e altri dipendenti di persone fisiche "private", oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).</p> <p>L'art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") ha stabilito che, a decorrere dal 2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730, precompilato o ordinario, nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.</p> <p>Se dal modello 730 presentato con la modalità "senza sostituto d'imposta" emergono imposte da versare, il pagamento deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente; • con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2024.

			<p>Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l'1.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
1 luglio	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (maggiorazione quindi pari all'1,6%).</p> <p>Il termine in esame, ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); • dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro. <p>Rimane comunque dovuta la maggiorazione dell'1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18.3.2024 al 30.6.2024. Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all'unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.</p> <p>Il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 7. <p>Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.</p> <p>Il versamento della prima rata deve essere</p>

			effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione
1 luglio	Banche, Intermediari finanziari, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei dati dei conti finanziari intrattenuti nel 2023 e dei rispettivi titolari, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali; tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di fornitori terzi di servizi. <p>L'Agenzia delle Entrate trasmette i dati alle Amministrazioni degli altri Stati entro il 30.9.2024</p>
1 luglio	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali
1 luglio	Imprese	Dichiarazione Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")	<p>Termine, per i soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, per la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili, relativa al 2023.</p> <p>Per l'assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un'apposita società del gruppo.</p> <p>Sono tenuti al versamento dell'imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro; un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5

			<p>milioni di euro.</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 3 (§ 2.2) ha chiarito che per individuare i ricavi della prima soglia si utilizza il criterio di competenza, mentre si applica un principio di cassa per i ricavi "percepiti" della seconda soglia</p>
1 luglio	Soggetti obbligati alla presentazione del MUD	Dichiarazione	<p>Termine per presentare alla Camera di commercio competente per territorio, la dichiarazione ambientale (modello MUD), con il quale si dichiarano, indicandone quantità e tipologia, i rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2023.</p> <p>Il termine di presentazione del modello, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, nel caso in cui siano apportate modifiche e integrazioni al modello tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è fissato entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Il modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da presentare nel 2024 con riferimento all'anno 2023 è quello previsto dal DPCM 26.1.2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 2.3.2024) e il termine di presentazione scade quindi il 30.6.2024 che, cadendo di domenica, slitta al successivo lunedì 1.7.2024</p>
1 luglio	Sportivi professionisti	Versamento una tantum	<p>Termine, per gli sportivi professionisti con rapporti di lavoro in essere al 20.5.2022, per esercitare l'opzione per il regime agevolato per gli "impatriati", tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile; • la comunicazione al Dipartimento per lo sport dell'adesione al regime agevolato, della somma versata, dei dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento
1 luglio	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il

			<p>pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale. <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
1 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
1 luglio	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo

			<p>trimestre;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre
2 luglio	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica; • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie; • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di

			<ul style="list-style-type: none"> • adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
3 luglio	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi</p>
3 luglio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS</p>
5 luglio	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di</p>

			<p>abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
10 luglio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASDAC e relativi al secondo trimestre dell'anno di riferimento (aprile, maggio e giugno).</p> <p>Il Fondo fornisce l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali.</p> <p>La contribuzione dovuta è determinata applicando le aliquote (differenti in relazione all'adesione dell'azienda alle associazioni firmatarie del contratto) alla retribuzione convenzionale, entrambe annualmente stabilite dai contratti collettivi</p>
10 luglio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Antonio Pastore e relativi al secondo trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>L'Associazione Antonio Pastore è l'ente bilaterale che ha il ruolo di organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio in favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali</p>
10 luglio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Mario Negri e relativi al secondo trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai CCNL dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati tra Manageritalia e Confcommercio, Confetra e le</p>

			<p>Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni.</p> <p>La contribuzione dovuta, calcolata sulle retribuzioni convenzionali annue stabilite dai contratti collettivi, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contributo ordinario; • un contributo integrativo
10 luglio	Datori di lavoro domestico	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro domestico deve effettuare il pagamento dei contributi dovuti nel secondo trimestre dell'anno (aprile, maggio e giugno).</p> <p>L'importo del contributo è determinato in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato); • importo della retribuzione oraria; • orario di lavoro. <p>Nel dettaglio, il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fisso, se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali; • commisurato a tre fasce di retribuzione effettiva se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali. <p>In concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali avviene anche il versamento dei contributi contrattuali alla CAS.SA. COLF.</p> <p>Annualmente l'INPS stabilisce, con apposita circolare, l'importo dei contributi dovuti</p>
12 luglio	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute dall'1.1.2024 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2024 ai fini dell'applicazione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista

			<p>dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);</p> <ul style="list-style-type: none"> nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. <p>Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato
15 luglio	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; eseguite nel secondo mese precedente; a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
15 luglio	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale (seconda finestra), per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 179 della L. 232/2016.</p> <p>L'Ape sociale rappresenta un'indennità erogata</p>

			<p>dall'INPS con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinari.</p> <p>Le categorie beneficiarie dell'Ape sociale sono quelle dei disoccupati di lungo corso, degli invalidi dal 74%, dei caregiver e degli addetti ai lavori gravosi.</p> <p>Ai fini dell'accesso al trattamento è necessario il possesso anche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifici requisiti contributivi; • determinate condizioni
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di giugno 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2024
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate</p>

			con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343
15 luglio	Imprese	Versamento una tantum	Termine, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, per il versamento del corrispettivo dovuto per il 2024, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni, in scadenza il 30.6.2024, al 31.12.2024. Gli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati entro il 15.7.2024 maggiorati del 15%
15 luglio	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 luglio	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

			<p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 luglio	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l'agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza maggio 2024.</p> <p>L'invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che già fruiscono dell'esonero; • per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del</p>

			corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
15 luglio	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture relative: <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.
15 luglio	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	Termine finale, entro le ore 16:00, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel terzo periodo disponibile (1.12.2023 - 15.1.2024), per

			<p>rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.</p> <p>Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti.</p> <p>Gli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica</p>
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
15 luglio	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei registri previsti ai fini IVA; • ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato). <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
15 luglio	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del	Termine entro il quale i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono compilare e

		Lavoro	<p>trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023.</p> <p>Per le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti la redazione del rapporto su base volontaria</p>
15 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
16 luglio	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento Addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>

16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.</p> <p>L'acconto dell'addizionale comunale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente; • trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. <p>Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio</p>

			dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 luglio	Artigiani	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024
16 luglio	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese

			<p>precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
16 luglio	Intermediari finanziari	Versamento Imposta di bollo speciale	<p>Termine per il versamento dell'imposta di bollo speciale annuale dovuta con riferimento alle attività finanziarie che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono state oggetto di operazioni di emersione per effetto della normativa sul c.d. "scudo fiscale"; • tramite la procedura del rimpatrio, sono state formalmente assunte in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati. <p>L'imposta di bollo speciale è dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura dello 0,4%; • per le sole attività finanziarie rimpatriate e che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. <p>Se nel corso del periodo d'imposta viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l'imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine, l'imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretezza rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 15% sui compensi per la perdita di

		fonte	avviamento; <ul style="list-style-type: none"> del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali
16 luglio	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: <ul style="list-style-type: none"> committente (2/3); collaboratore (1/3). Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 luglio	Commercianti	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno precedente; primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno sui corrispettivi dovuti per

		<p>fonte</p>	<p>prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
--	--	--------------	--

<p>16 luglio</p>	<p>Intermediari immobiliari</p>	<p>Versamento Ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; • intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
<p>16 luglio</p>	<p>Contribuenti minimi</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di giugno.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;

			<ul style="list-style-type: none"> • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
16 luglio	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
16 luglio	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.</p> <p>In particolare, l'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS),</p>

			<p>utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.</p> <p>L'Istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura è stato introdotto dall'art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n. 197 per il biennio 2023 - 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente. <p>Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26%</p>
16 luglio	Esperti contabili	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi minimi.</p> <p>La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo soggettivo; • contributo soggettivo supplementare; • contributo integrativo; • contributo di maternità
16 luglio	Imprese	Versamento Imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sugli intrattenimenti, determinata

			<p>su un importo forfetario;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti
16 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all’INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l’attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
16 luglio	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
16 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l’attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>L’importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)</p>
16 luglio	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l’attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di “impiego di capitale” presuppone la</p>

			<p>natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 26% sugli interessi ed altri proventi; • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; • del 26% sugli altri redditi di capitale. <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
16 luglio	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazione di accompagnamento alla

			<p>pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
16 luglio	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di giugno e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili; • l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
16 luglio	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 16.4.2024</p>

16 luglio	Lavoratori	Contributi INPS lavoratori agricoli autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno in corso.</p> <p>L'importo da versare è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%; • contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione; • contributo di maternità; • contributo INAIL
16 luglio	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
16 luglio	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)</p>
16	Datori di lavoro	Contributi INPS	Termine entro il quale effettuare il versamento

luglio		lavoratori dipendenti	<p>dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
16 luglio	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo; • gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo. <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
16 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;

			<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; • solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui

			all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente
16 luglio	Società di persone, Società semplici	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
16 luglio	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di giugno.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;

			<ul style="list-style-type: none"> • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)
16 luglio	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
16 luglio	Concedenti nei contratti agrari	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.</p> <p>Annualmente l'INPS comunica con apposita circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote da applicare; • le agevolazioni; • le modalità di pagamento (da effettuarsi con Mod. F24)
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o

			<p>sull'alea o su entrambe;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% in ogni altro caso
16 luglio	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso. <p>L'adempimento riguarda i professionisti titolari e non di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la

			<p>ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.</p>
16 luglio	Ragionieri	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi minimi.</p> <p>La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo soggettivo; • contributo soggettivo supplementare; • contributo integrativo; • contributo di maternità
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR.</p> <p>La disciplina prevede che:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
16 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p>
16 luglio	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 16.4.2024
16 luglio	Società di persone	Versamento Rateizzazione IRAP	<p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate</p>

			<p>mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
16 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Rateizzazione IRAP	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
16 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo;

			<ul style="list-style-type: none"> • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
16 luglio	Persone fisiche	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p>
16 luglio	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il termine del 18.3.2024; • la seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il termine dell'1.7.2024 (con la maggiorazione dell'1,6%). <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento,</p>

			<p>considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre</p>
16 luglio	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di giugno e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di maggio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
16 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non

			<p>superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA; • sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
16 luglio	Imprese	Versamento Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sugli intrattenimenti; • dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; • forfetizzazione della detrazione; • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; • versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti
16 luglio	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei versamenti tributari, inclusi quelli

			<p>derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta; • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti • dall'art. 30 del DL 78/2010. <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019</p>
16 luglio	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento Imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva; • la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative; • la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di

			<p>partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente. <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari; • anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnando la relativa documentazione, anche in copia; • oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
16 luglio	Banche, Intermediari	Versamento Imposta	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in

	finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	sostitutiva capital gain	<p>caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; • la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito; • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale. <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni; • ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di</p>
--	---	--------------------------	--

			<p>capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 febbraio dell'anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
16 luglio	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
16 luglio	Banche	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.</p> <p>Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti</p>
16 luglio	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; • ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; • alle "operazioni ad alta frequenza",

			<ul style="list-style-type: none"> • effettuati nel mese precedente. <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>
16 luglio	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'impresa mandataria (2/3); • dell'incaricato (1/3). <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
17 luglio	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Ravvedimento operoso IMU	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2024, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica).</p> <p>L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso. <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p>

			<p>Con riguardo all'IMU dovuta per il 2024, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica) sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2023; • la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2024, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2024. <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati; • aree fabbricabili; • terreni agricoli. <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro
17 luglio	Titolari di partita IVA in regime	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza

	mensile		del termine era il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica)
17 luglio	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica)
17 luglio	Enti non commerciali	Ravvedimento operoso IMU	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, la cui scadenza era il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica), relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2023; • alla prima rata dell'IMU dovuta per il 2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2023. <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati; • aree fabbricabili; • terreni agricoli. <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che</p>

			<p>sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro. <p>Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate</p>
18 luglio	Pensionati	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita a Citibank
20 luglio	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di giugno 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
20 luglio	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo

			<p>Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al II trimestre (aprile-giugno) 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
22 luglio	Associazioni senza scopo di lucro	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale, per le associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali, per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta 2024.</p> <p>Il termine finale scade il 20.9.2024</p>
22 luglio	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Canone di concessione	<p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile maggio-giugno sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il

			<p>gioco lecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
22 luglio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAI e relativi al secondo trimestre dell’anno di riferimento.</p> <p>PREVINDAI è il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti (in tal caso, è necessario il preventivo assenso dell’altra parte, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo).</p> <p>La contribuzione dovuta è determinata applicando l’aliquota (4% a carico del datore di lavoro e 4% a carico del dirigente) alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile per il trattamento di fine rapporto, con un importo minimo di contributi pari a 4.800 euro annui</p>
22 luglio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAPI e relativi al secondo trimestre dell’anno di riferimento.</p> <p>Sono contrattualmente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il CCNL per i dirigenti e i quadri superiori di aziende industriali stipulato tra la CONFAPI e la Federmanager per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti/quadri superiori, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe. Possono iscriversi al Fondo, previa delibera del</p>

			<p>consiglio di amministrazione, le imprese che applichino CCNL diversi.</p> <p>La contribuzione è calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)</p>
22 luglio	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati, direttamente o tramite intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali; • effettuate nel trimestre aprile-giugno
22 luglio	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio periodo della prestazione in modalità agile; • proroga. <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo</p>
22 luglio	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;

			<ul style="list-style-type: none"> • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione
22 luglio	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; • comunicazione unica. <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli armatori; • le società di armamento
22 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale,

			<p>la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.</p> <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
22 luglio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Versamento	<p>Quarto versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile maggio-giugno; • in misura pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
23 luglio	CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta	Modello 730	<p>Termine, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 21.6.2024 al 15.7.2024, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite intermediario abilitato; • comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario

			<p>abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</p> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale</p>
25 luglio	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
25 luglio	Datori di lavoro agricolo	Versamento Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
25 luglio	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis),

prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di

			<p>acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
25 luglio	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

			<ul style="list-style-type: none"> • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
25 luglio	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e

			<p>prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</p> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
28 luglio	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile luglio-agosto; • pari al 25% del tributo dovuto per il periodo

			<p>contabile marzo-aprile.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
29 luglio	Titolari di partita IVA	Dichiarazione IVA, Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare l'infedeltà della dichiarazione IVA relativa al 2023, il cui termine è scaduto il 30.4.2024.</p> <p>Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare la dichiarazione IVA 2024 integrativa espungendo l'infedeltà; • pagare 27,78 euro per l'infedeltà; • pagare le imposte e gli interessi legali (si segnala che dall'1.1.2024 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% per effetto del DM 29.11.2023); • ravvedere le violazioni da tardivo versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte
29 luglio	Titolari di partita IVA	Dichiarazione IVA, Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IVA 2024 relativa al 2023, il cui termine è scaduto il 30.4.2024.</p> <p>La regolarizzazione deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. <p>È infatti possibile inviare validamente la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (art. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98), fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.</p>

			Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni
29 luglio	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 28.6.2024): il termine scadrebbe quindi il 28.7.2024 che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 29.7.2024
29 luglio	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per registrare il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 28.6.2024): il termine scadrebbe quindi il 28.7.2024 che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 29.7.2024
30 luglio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente. I citati dati: <ul style="list-style-type: none"> • saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; • devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro

			sportivo dilettantistico
30 luglio	Associazioni di promozione sportiva, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis co. 2 del DL 1.10.96 n.510 relativamente ai direttori di gara e i soggetti ad essi equiparati e per le prestazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>L'adempimento riguarda i direttori di gara, ovverosia coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica e provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e alla valutazione dell'attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati.</p> <p>In particolare, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, dalle proprie affiliate, nonché dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute spa, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi; • comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare
31 luglio	Preponenti di agenti e rappresentanti	Consegna estratto conto provvigioni	<p>Termine entro il quale i preponenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno; • pagare le suddette provvigioni. <p>Nell'estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni</p>
31 luglio	Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, enti previdenziali, Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale	Adempimenti documentali IRPEF	<p>Termine, per i Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare al Ministero della salute, in via telematica, la domanda d'iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari tenuta presso il Ministero della Salute;

			<ul style="list-style-type: none"> trasmettere al cruscotto di monitoraggio fondi sanitari integrativi, all'interno della piattaforma del Nuovo sistema informatico sanitario, i dati aggregati relativi alle prestazioni erogate, al numero e alla tipologia degli iscritti nell'anno precedente all'iscrizione all'Anagrafe Fondi sanitari
31 luglio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
31 luglio	Artigiani	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno precedente; primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro il medesimo termine del 31.7.2024; senza la maggiorazione dello 0,4%. <p>L'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.</p> <p>Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell'intero importo o della prima rata entro l'1.7.2024</p>

31 luglio	Avvocati	Contributi Cassa Forense	<p>Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare la prima o unica rata dei contributi dovuti in autoliquidazione (Mod. 5 annuale) alla Cassa Forense.</p> <p>Il contributo eccedente il minimo è determinato applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il contributo soggettivo, l'aliquota del 15% sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale annualmente stabilito (detratto quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo). Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà; • per il contributo integrativo, l'aliquota del 4% sul volume di affari IVA dichiarato (detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto)
31 luglio	Persone fisiche	Versamento Canone RAI	<p>Termine per il pagamento della seconda rata semestrale, ovvero della terza rata trimestrale, del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura; • oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. <p>Il versamento può essere eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione (70,00 euro); • in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024 (35,73 euro ciascuna); • in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2024, il 30.4.2024, il 31.7.2024 e il 31.10.2024 (18,62 euro ciascuna)
31 luglio	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi sospesi a causa dell'alluvione che ha colpito alcuni territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.</p>

			<p>La sospensione interessava i soggetti residenti e/o aventi sede operativa, alla data dell'1.5.2023, nei territori colpiti dall'alluvione (allegato 1 al DL 61/2023); sono stati sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima rata o rata unica dei contributi minimi 2023; • la terza rata delle eccedenze contributive 2022; • la quarta rata delle eccedenze contributive 2022; • a seconda rata della contribuzione minima e il contributo di maternità 2023; • il contributo fisso 2023 dovuto dai tirocinanti pre-iscritti alla Cassa; • tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza, dall'1.5.2023 al 31.10.2023
31 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
31 luglio	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulta evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non

			<p>programmata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
31 luglio	Commercianti	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%. <p>L'adempimento riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito; • i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). <p>Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell'intero importo o della prima rata entro l'1.7.2024</p>
31	Sostituti d'imposta	Versamento	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai

luglio		Ritenute alla fonte	<p>compensi di lavoro autonomo erogati nel 2023, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; • le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro. <p>L'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa.</p> <p>Il versamento è previsto per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2024 entro il 31.7.2024, beneficiando del differimento di 30 giorni rispetto al termine dell'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica).</p> <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%.
31 luglio	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.7.2024; • pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
31	Società di persone,	Versamento	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%,

luglio	Società semplici	Imposte da modello REDDITI	<p>da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall'art. 37 del DLgs. 13/2024</p>
31 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone	Versamento IRAP	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall'art. 37 del DLgs. 13/2024</p>
31 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall'art. 37 del DLgs. 13/2024</p>
31 luglio	Persone fisiche	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi":</p> <ul style="list-style-type: none"> delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024;

			<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall'art. 37 del DLgs. 13/2024.</p> <p>La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR</p>
31 luglio	Società cooperative, Società di capitali	Versamento Contributo Antitrust	<p>Termine, per i soggetti con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, per il versamento del contributo per la copertura dell'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno in corso.</p> <p>Per l'anno 2024 il contributo è fissato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera (5.3.2024); • nella soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 295.000,00 euro
31 luglio	Imprese di assicurazione	Versamento Contributo di vigilanza IVASS	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il versamento all'IVASS del saldo del contributo di vigilanza dovuto per il 2024; • inviare all'IVASS, mediante posta elettronica, l'apposita autocertificazione attestante il pagamento. <p>La rata dell'acconto per il 2024, pari al 50% del contributo versato per il 2023, è stata versata entro il 31.1.2024</p>
31 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97</p>

<p>31 luglio</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Contributi Fondi dei dirigenti</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo PMI Welfare Manager per i dirigenti o i quadri superiori in forza all'1.1.2024 e per quelli assunti o nominati nel corso del primo semestre 2024.</p> <p>Il Fondo si occupa di erogare misure di sostegno al reddito dei dirigenti in servizio e involontariamente disoccupati.</p> <p>La contribuzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinata annualmente dal Fondo con apposite circolari; • ripartita tra dirigente e impresa.
<p>31 luglio</p>	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Imprese, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Versamento Diritto annuale Camere di Commercio</p>	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato, o che avrebbero dovuto approvare, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%. <p>Il diritto camerale è determinato, negli importi minimi e massimi, nonché negli importi dovuti in misura fissa, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</p> <p>Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, diverse dalle imprese individuali, gli importi variano in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023 (unità locale 20% di</p>

			<p>quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).</p> <p>Tali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone)</p>
31 luglio	Esperti contabili	Comunicazione dei dati reddituali alla Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l'anno precedente.</p> <p>Nella comunicazione deve essere indicata anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota percentuale scelta; • l'eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo; • l'opzione di versare la metà del contributo
31 luglio	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi, per presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprile-giugno.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate; • può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso, purché di importo pari ad almeno 25,00 euro
31 luglio	Persone fisiche	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale il genitore, che ne sostiene l'onere, deve allegare alla domanda le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette che non sono state presentate all'atto della domanda per il contributo asili nido.</p> <p>L'adempimento riguarda in particolare il genitore interessato alla fruizione del contributo per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico e privato per l'anno 2023.</p>

			Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente
31 luglio	Giornalisti	Contributi INPGI	Termine entro il quale i giornalisti liberi professionisti devono effettuare il versamento dei contributi minimi dovuti per l'anno in corso. Per l'anno 2024 il totale dei contributi minimi (comprensivi del contributo minimo soggettivo e integrativo e del contributo di maternità) è pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 416,64 euro, il contributo minimo ordinario; • 217,54 euro, il contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale; • 267,31 euro, il contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
31 luglio	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine, per i soggetti che hanno trasferito la residenza all'estero nel 2023 e che entro il 31.7.2024 versano, con la maggiorazione dello 0,4%, il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata
31 luglio	Imprese di assicurazione	Versamento Imposta sulle assicurazioni	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio
31 luglio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive	Versamento IVA	Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il

	dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive		22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
31 luglio	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale è possibile effettuare le operazioni di conguaglio della mensilità di indennità di congedo parentale innalzata all'80% della retribuzione (in luogo del 30% della misura ordinaria). In particolare, per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio, febbraio e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso "M047". Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024. Invece, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l'indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%) possono conguagliare la prestazione con integrazione all'80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice "L330" con indicazione 04.2024 all'interno dell'elemento "AnnoMeseRif" con la contestuale restituzione utilizzando il codice "M047"
31	Lavoratori	Domanda	Termine entro il quale il lavoratore intermittente

luglio		all'INPS	<p>deve presentare la domanda per chiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari integrativi, con riferimento ai periodi di attività prestata nell'anno precedente.</p> <p>La domanda è presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'INPS; • in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art. 7 della L. 638/1983, modificato dall'art. 1 della L. 389/1989, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva. <p>Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l'interessato intende effettuare il versamento integrativo</p>
31 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle presenze; • alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>

31 luglio	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	<p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; • presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento
31 luglio	Società di persone, Società semplici	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%
31 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>

31 luglio	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di giugno 2024, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
31 luglio	Pensionati	Canone RAI	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età che per la prima volta fruiscono del beneficio, dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso.</p> <p>Il canone RAI non è dovuto per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> di età pari o superiore a 75 anni; con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui; non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti
31 luglio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile maggio-giugno
31 luglio	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea

			<p>situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
31 luglio	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri; • laddove, nel corso del trimestre precedente, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. <p>L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), il quale archivia, aggrega e analizza, in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri</p>
31 luglio	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso. <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che</p>

			<p>esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%. <p>Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell'intero importo o della prima rata entro l'1.7.2024</p>
31 luglio	Ragionieri	Comunicazione dei dati reddituali alla Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l'anno precedente.</p> <p>Nella comunicazione deve essere indicata anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota percentuale scelta; • l'eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo; • l'opzione di versare la metà del contributo
31 luglio	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di giugno 2024.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
31 luglio	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;

	intermediazione mobiliare		<ul style="list-style-type: none"> consegnate nel mese precedente
31 luglio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate, fissando la scadenza al 15.3.2024); le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo</p>
31 luglio	Persone fisiche	Versamento Imposte da	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello

		modello 730	<p>730/2024 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); • l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8); • l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); • l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W). <p>I suddetti versamenti, non rientrando nella disciplina dei conguagli, devono essere effettuati con il modello F24 anche nel caso in cui sia presente un sostituto di imposta che effettua i conguagli derivanti dal modello 730/2024.</p> <p>In altre parole, se dal modello 730 emergono le citate imposte da versare, il pagamento deve essere in ogni caso effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente; • con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2024. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
31 luglio	Società di persone	Versamento IRAP	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati</p>

			<p>approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%.
31 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento IRAP	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%.
31 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che non devono approvare il bilancio

			<p>o il rendiconto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%.
31 luglio	Persone fisiche	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata.</p> <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi", possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza la maggiorazione dello 0,4%
31 luglio	Persone fisiche	Versamento Imposte da modello 730	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento al modello 730/2024

			<p>presentato senza sostituto d'imposta.</p> <p>Ai sensi dell'art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf, badanti e altri dipendenti di persone fisiche "private", oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).</p> <p>L'art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") ha stabilito che, a decorrere dal 2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730, precompilato o ordinario, nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.</p> <p>Se dal modello 730 presentato con la modalità "senza sostituto d'imposta" emergono imposte da versare, il pagamento deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente; • con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2024. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
31 luglio	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>La maggiorazione dello 0,4% di interessi è da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni) già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. La maggiorazione dell'1,6% fino all'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di</p>

			<p>domenica) è quindi ulteriormente maggiorata dello 0,4%.</p> <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il medesimo termine del 31.7.2024; • senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%. <p>Il saldo IVA può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 6. <p>Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.</p> <p>Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione</p>
31 luglio	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; • le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro. <p>L'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa</p>

<p>31 luglio</p>	<p>Banche</p>	<p>Versamento una tantum</p>	<p>Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per versare l'imposta straordinaria per il 2023, nella misura pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024; • che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022. <p>L'ammontare dell'imposta straordinaria non può in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere superiore allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale; • con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023. <p>In luogo del versamento dell'imposta straordinaria, è possibile destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024, un importo dell'imposta maggiorato, pari a 2,5 volte il valore dell'imposta, a una riserva non distribuibile.</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione
<p>31</p>	<p>Enti commerciali,</p>	<p>Versamento</p>	<p>Termine, per i soggetti con esercizio sociale</p>

luglio	Enti non commerciali, Società di capitali	IRAP	<p>coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
31 luglio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento Imposte da modello REDDITI	<p>Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRES per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo;

			<ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. <p>Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
31 luglio	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali
31 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla Dichiarazione</p>
31 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al

			<p>trimestre aprile-giugno riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C), in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>Il One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere l'IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.</p> <p>L'OSS consente al soggetto passivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l'imposta dovuta in altri Stati membri; • senza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. <p>Lo Stato di identificazione riversa poi l'imposta agli Stati di competenza.</p> <p>Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione</p>
31 luglio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2024.</p> <p>L'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all'anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei</p>

seguenti presupposti:

- aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
- operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;
- soggetti non residenti: svolgimento dell'attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;
- operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all'art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell'art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.

			In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24
31 luglio	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	<p>Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai tributi, ad eccezione dell’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019; nella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>I contribuenti possono versare gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> in un’unica soluzione entro il 30.11.2023; mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. <p>Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale)</p>
31 luglio	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi sospesi da parte dei professionisti residenti od operanti nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023, individuati dall’allegato 1 al DL 61/2023.</p> <p>Rientrano nella sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza per il periodo dall’1.5.2023 al 31.10.2023; la terza rata delle eccedenze contributive 2022; la quarta rata delle eccedenze contributive 2022; la prima o unica rata e la seconda rata della contribuzione minima e del contributo di

			maternità 2023
31 luglio	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale. <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
31 luglio	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
31 luglio	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola</p>

		<p>occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre
--	--	---

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti